

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA PROVINCIA DI TRENTO

Rep. atti privati n. _____

CONTRATTO CONCESSIONE IN USO DI TERRENI

PARTE CONCEDENTE

PANCIERA MARCO, nato a (....) il in qualità di

Sindaco “Pro-tempore” del Comune di Dimaro Folgarida, con sede in Dimaro

piazza G. Serra 10 C.F. 02401970229, il quale dichiara di agire in nome e per

conto dell'Amministrazione che rappresenta;

PARTE CONCESSIONARIA

Signor

nato il C.F.....

residente a in Via.....

PREMESSO CHE:

con verbale dd. _____ è stato aggiudicato a _____ il Lotto

n. _____ comprendente le pp. ff. _____, appartenenti al patrimonio

indisponibile del Comune di Monclassico (ora Comune di Dimaro Folgarida)

con vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali ai sensi

della L.R. 24.02.1982 n. 2, e dalle pp. ff. _____ appartenenti ai beni del

patrimonio disponibile del Comune di Dimaro Folgarida, per un periodo di

cinque anni con scadenza _____, verso il corrispettivo determinato

nell’offerta presentata in data _____ prot. _____.

TUTTO CIO’ PREMESSO

con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole della

provincia di Trento, le parti sopraindicate, in deroga alle norme vigenti in

	materia di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3	
	maggio 1982, n. 203, che intervengono per le sole pp. ff. _____,	
	stipulano il seguente contratto di affittanza agraria.	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto di	
	concessione in uso.	
	ART 2.- La parte concedente concede in uso alla parte concessionaria i fondi	
	contraddistinti dalle pp. ff. _____ di mq. in C.C _____, prato	
	stabile, dei quali garantisce la piena disponibilità.	
	Le parti confermano che la descrizione dei fondi in oggetto corrisponde alle	
	caratteristiche degli stessi al momento del loro conferimento.	
	Le parti dichiarano di essere consapevoli che le pp. ff. _____ sono	
	escluse dall'applicazione della Legge 203/1982 trattandosi di beni	
	appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Dimaro Folgarida.	
	ART 3.- Il canone di concessione è convenuto in complessivi euro	
	_____.= annui da versarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante il	
	sistema di pagamento verso le pubbliche amministrazioni PagoPA,	
	utilizzando gli avvisi di pagamento inviati annualmente dal Comune entro il	
	15 del mese di gennaio di ogni anno. A decorrere dal secondo anno il canone	
	sarà aggiornato mediante l'applicazione nella misura del 75% dell'indice	
	ISTAT mese di novembre relativo alle variazioni dei prezzi al consumo per	
	le famiglie di operai e impiegati (FOI). Il mancato pagamento del canone	
	costituisce causa di risoluzione del presente atto di concessione da parte	
	dell'Amministrazione concedente, a danno e spese del concessionario.	
	ART. 4 - La durata della concessione viene fissata in 5 (cinque) anni, con	
	2	

	inizio il _____ e termine _____, data per la quale la parte	
	concessionaria si impegna a restituire i fondi liberi da persone e da cose, alla	
	piena disponibilità della parte concedente.	
	E' esplicitamente esclusa la possibilità che la presente concessione possa	
	essere tacitamente rinnovata. La concessione s'intende a termine con	
	esclusione del tacito rinnovo e, quindi, risolta alla scadenza di cui sopra senza	
	necessità di disdetta che s'intende accettata con la sottoscrizione della	
	presente concessione.	
	Il Concessionario dichiara fin d'ora che alla scadenza del contratto non farà	
	valere quanto previsto dall'art.4 bis della Legge 203/1982 come modificata	
	dal D.Lgs n. 228 dd. 18/05/2001, <i>“diritto di prelazione in caso di nuovo</i>	
	<i>affitto”</i> .	
	ART. 5 – Il concessionario potrà recedere anticipatamente ad ogni annualità,	
	dandone comunicazione all'Amministrazione comunale da inviarsi a mezzo	
	raccomandata A.R. o a mezzo PEC non oltre il 30 settembre di ogni anno in	
	cui il recesso viene esercitato.	
	L'Amministrazione concedente potrà sospendere, revocare o recedere in	
	qualsiasi momento con obbligo di preavviso da darsi al concessionario	
	almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui opererà la sospensione, la revoca	
	o il recesso, prima del termine sopra stabilito, senza che il concessionario	
	possa opporsi o vantare titoli od alcun compenso o risarcimento di qualsiasi	
	danno o restituzione del canone versato di cui al successivo articolo.	
	ART. 6 – Il concessionario si impegna a concordare preventivamente con la	
	parte concedente qualsiasi miglioramento, rinunciando alla possibilità di	
	eseguirne senza il consenso scritto del concedente. Il concessionario rinuncia	
	3	

	altresì a chiedere qualsiasi rimborso sia immediato che futuro per eventuali	
	miglioramenti eseguiti senza l'autorizzazione. Il concessionario si impegna	
	altresì ad eseguire i lavori di sfalcio per il buon mantenimento dei fondi,	
	eseguendo periodici e puntuali interventi senza pretesa di rivalsa alcuna.	
	Rimane a carico del concessionario ogni onere e spesa per l'utilizzo dei fondi,	
	compresi eventuali canoni per consorzio irriguo e altri oneri assimilati.	
	Art. 7 – Il concessionario non può cedere a qualunque titolo a terzi la presente	
	concessione sotto pena di immediata decadenza del titolo, né destinarla ad	
	uso diverso. Rimane in capo all'Amministrazione concedente la facoltà di	
	procedere in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, alla verifica del	
	corretto utilizzo dei beni concessi in uso.	
	L'inosservanza, da parte del concessionario, anche di una sola clausola	
	contenuta nel presente atto, darà luogo alla dichiarazione di decadenza dello	
	stesso da parte dell'Amministrazione concedente, mediante semplice atto	
	amministrativo da notificare al concessionario.	
	ART. 8.- Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose che	
	potessero derivare a terzi, privati cittadini, ed Enti, in dipendenza	
	dell'esercizio della presente concessione e pertanto solleva e rende indenne	
	fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche	
	giudiziaria che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero	
	danneggiati. Spetta al concessionario provvedere ad idonee coperture	
	assicurative per l'attività svolta nei fondi oggetto della presente concessione	
	con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità	
	civile verso terzi.	
	ART. 9.- I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole che	
	4	

